

Nuove procedure

# Lavoro intermittente e comunicazione obbligatoria

Roberto Camera - Funzionario della Direzione territoriale del lavoro di Modena (\*)

Dopo nove anni di vigenza viene completamente riscritto il contratto intermittente, previsto storicamente dagli articoli 33 e seguenti della c.d. Riforma Biagi (Decreto legislativo n. 276/2003). Le modifiche non attengono soltanto all'ambito di applicazione del contratto ma anche alla nuova procedura comunicativa della c.d. «chiamata» da effettuarsi alla pubblica amministrazione. In considerazione di queste modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 (articolo 1, comma 21 e 22) e dalle successive circolari e note ministeriali, cerchiamo di riepilogare le modalità operative di questa procedura contrattuale.

Il contratto di lavoro intermittente costituisce una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall'espletamento di prestazioni di carattere «discontinuo». L'intermittenza della prestazione scaturisce dal fatto che il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare l'attività lavorativa al momento del bisogno, soprattutto quando si trova in presenza di veri e propri picchi lavorativi per i quali non può sopperire con il proprio personale «ordinario».

La prestazione deve essere intesa in senso ampio, in quanto può riguardare anche periodi di durata significativa. La prassi amministrativa (1) ha evidenziato il fatto che per potersi considerare effettivamente «discontinuo o intermittente» il contratto c.d. «a chiamata» deve essere intervallato da una o più interruzioni, in mo-

do tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la «durata del contratto» e la «durata della prestazione».

## Nuovo ambito applicativo

Vediamo ora quale è l'ambito applicativo e le ipotesi di legittimo ricorso al contratto intermittente.

Il lavoro «a chiamata» può essere utilizzato:

1) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dai contatti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale;

2) per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;

• per questa causale, il Ministero del lavoro ha chiarito (2) che l'individuazione dei «periodi predeterminati» deve essere demandata alla contrattazione collettiva, in quanto una interpretazione più estensiva, che affiderebbe al contratto individuale di lavoro tale prerogativa, finirebbe per rendere del tutto prive di significato le altre ipotesi giustificatrici del lavoro intermittente. Se l'interpretazione ministeriale ha un suo significato nell'evitare un utilizzo smodato della tipologia contrattuale, l'interpretazione letterale non è altrettanto chiara lasciando intendere la possibilità che le parti (datore di lavoro e lavoratore) possano decidere liberamente i periodi di «chiamata»;

3) con soggetti con più di 55 anni di età, anche pensionati:

• l'interpretazione del Ministero del lavoro - con la circolare n. 20/2012 - parla di soggetti con «almeno 55 anni»;

4) con soggetti con meno di 24 anni di età:

• il lavoratore dovrà avere massimo 23 anni e 364 giorni ai fini della stipula del contratto intermittente;

• le prestazioni lavorative dovranno «essere svolte entro il 25° anno di età del lavoratore».

Il Ministero del lavoro - con la circolare n. 20/2012 - ha affermato che «ai fini della effettiva prestazione di lavoro intermittente il lavoratore non deve aver compiuto 25 anni»;

• inoltre, la prassi amministrativa, da quel che ne è dato sapere, sembra che proponga una cessazione della sola prestazione lavorativa e non una risoluzione «*ope legis*» del contratto di lavoro, che potrebbe essere stato sottoscritto dalle parti anche a tempo indeterminato. Così facendo, per quanto la normativa disponga la possibilità di un rapporto intermittente a tempo indeterminato, nella pratica, ciò non potrà più esservi in quanto la prestazione terminerà, comunque, al raggiungimento dei 25 anni di età del lavoratore;

5) in base alle attività elencate

### Note:

(1) Min. lav., nota prot. n. 0018271 del 12 ottobre 2012.

(2) Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 1° agosto 2012.

(3) Circolare del Ministero del lavoro n. 18 del 18 luglio 2012.

Approfondimenti

nella tabella approvata con il Regio Decreto n. 2657/1923, richiamato dal Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2004. Rispetto al recente passato, con la legge n. 92/2012, è stato abrogato l'articolo 37 del decreto legislativo n. 276/2003 che prevedeva la possibilità di ricorrere sempre al lavoro intermittente durante i fine settimana, le ferie estive e le vacanze natalizie e pasquali. In pratica, con questa abrogazione è stata allargata la "borsa" dei contratti intermittenti stipulati in periodi predeterminati dell'anno, in quanto si potranno prevedere periodi diversi da quelli consentiti dall'ex articolo 37. L'importante è che la scelta di detti periodi sia delegata alla contrattazione collettiva.

## Divieto all'utilizzo del contratto intermittente

Dopo aver analizzato i requisiti oggettivi e soggettivi, in possesso delle parti, per addivenire ad un contratto di lavoro intermittente, è appena il caso di evidenziare le ipotesi in cui è vietato il ricorso a questa tipologia contrattuale.

I divieti sono tassativamente indicati dall'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003 e sono i seguenti:

**a)** sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

**b)** laddove il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi antecedenti, a licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, per lavoratori adibiti alle medesime mansioni;

– questo divieto può essere cassato in caso di accordo sindacale;

**c)** nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della vigente normativa in materia di lavoro:

– il Dvr (Documento di valu-

tazione dei rischi) in possesso dell'azienda deve essere «attuale» ed adeguato alle condizioni strutturali, logistiche e organizzative della realtà aziendale nonché alle problematiche di formazione ed informazione proprie dei lavoratori a chiamata.

## Periodo transitorio

La norma (legge n. 92/2012), entrata in vigore dal 18 luglio 2012, prevede un periodo transitorio per i contratti in essere alla data di vigenza della legge e che sono incompatibili con le nuove disposizioni normative.

Questi contratti cesseranno di produrre i loro effetti alla data del 19 luglio 2013, e cioè un anno dopo la data di entrata in vigore della Riforma del lavoro. Eventuali prestazioni di lavoro effettuate da lavoratori in contrasto con le nuove regole saranno considerate prestazioni «in nero» (3).

## Obblighi comunicativi

Oltre a modificare gli ambiti applicativi del contratto intermittente, la Riforma del lavoro ha previsto anche l'obbligo, in capo ai datori di lavoro, di comunicare la «chiamata» e la sua durata alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Su quest'obbligo comunicativo c'è stata un po' di confusione per cui cerchiamo di fare chiarezza sulla procedura e le modalità di comunicazione ad oggi previste.

Partiamo con quello che prevede la legge, per poi illustrare gli interventi ministeriali.

L'articolo 1, comma 21, della legge n. 92/2012, ha aggiunto all'articolo 35, del decreto legislativo n. 276/2003, il comma 3-bis che ha così stabilito:

«prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di

lavoro è tenuto a comunicare la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie».

I punti chiave della disposizione legislativa sono i seguenti:

**a)** la comunicazione è immediatamente operativa per tutti i contratti intermittenti, sia i nuovi che quelli in essere al 18 luglio 2012 (4);

**b)** la comunicazione deve essere preventiva alla prestazione lavorativa;

**c)** la comunicazione deve avvenire presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio;

**d)** i mezzi comunicativi a disposizione del datore di lavoro sono:

- sms;
- fax;
- posta elettronica (anche non certificata);
- via web.

Dal 18 luglio 2012 si sono susseguite una serie di disposizioni ministeriali che hanno cercato di rendere operativa la norma, disciplinando quello che il legislatore definisce come una comunicazione «semplificata».

Andiamo con ordine e cerchiamo di spiegare i punti salienti. La prima interpretazione ministeriale risale al 18 luglio 2012 (che è anche la data di entrata in vigore della Riforma), con

### Note:

(3) Pagina 8 della circolare del Ministero del lavoro n. 18/2012.

(4) Data di entrata in vigore della Riforma del Mercato del lavoro (legge n. 92/2012).

la circolare n. 18 delle Direzioni generali per l'Attività ispettiva e delle relazioni industriali e rapporti di lavoro.

La circolare prevedeva la possibilità di una comunicazione «senza particolari formalità» e con i soli dati identificativi del lavoratore, del datore di lavoro e del giorno o dei giorni di prestazione da effettuarsi. La comunicazione doveva essere indirizzata esclusivamente al fax o alla posta elettronica istituzionale della Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Inoltre, la circolare specificava l'ambito di applicazione del «ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni» quali giorni di effettiva prestazione lavorativa compresi nei 30 giorni massimi previsti. Infine, precisava che una comunicazione poteva interessare anche più lavoratori e che non era necessario comunicare anche l'orario di lavoro.

In data 1° agosto 2012, la Direzione per l'Attività Ispettiva emanava la circolare n. 20 con le istruzioni operative al proprio personale ispettivo sull'utilizzo del contratto intermittente e sulle modalità comunicative.

La Direzione forniva una interpretazione più estensiva del «ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni», ritenendo i 30 giorni, quelli di effettiva prestazione di ciascun lavoratore e non già come arco temporale massimo all'interno del quale individuare i periodi di attività dello stesso. In considerazione di ciò, potranno essere effettuate comunicazioni che prendano in esame archi temporali anche molto ampi purché, all'interno di essi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore. La nota prevede anche alcuni esempi di comunicazione:

- lavoratore ... 15 agosto, 20 agosto, 12 settembre, 30 settembre, 4 ottobre, 5 novembre, 25 dicembre (per un totale di giorni lavorativi pari a 7);
- lavoratore ... dal 1° al 5 ago-

sto, dal 1° al 5 settembre, dal 1° al 5 ottobre, dal 1° al 5 dicembre, dal 1° al 5 gennaio 2013, dal 1° al 5 febbraio 2013 (per un totale di giorni lavorativi pari a 30);

- lavoratore 1, lavoratore 2, lavoratore 3 dal 1° al 15 agosto, dal 1° al 15 settembre (per un totale di giorni lavorativi pari a 26 più 4 giorni di riposo); lavoratore 4, lavoratore 5, lavoratore 6 dal 1° al 15 ottobre e dal 1° al 15 novembre (per un totale di giorni lavorativi pari a 26 più 4 giorni di riposo).

Il chiarimento interveniva, inoltre, anche sulla comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl) competente, sottolineando che, qualora il datore di lavoro utilizzava la posta elettronica, questa poteva anche non essere di natura certificata.

## Annullamento della prestazione

La circolare ministeriale (5) termina con il caso della mancata prestazione lavorativa. Al fine di non vedersi addebitare la contribuzione per la giornata di lavoro, il datore di lavoro deve provvedere ad annullare la precedente «chiamata» attraverso una nuova comunicazione.

Detta comunicazione deve avvenire entro l'inizio della prestazione ovvero, se la mancata prestazione è dovuta all'assenza del lavoratore, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.

## Sviluppi interpretativi

I problemi interpretativi sorgono con la nota prot. n. 39/0011779 del 9 agosto 2012 (vedila a pag. 16), della Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, sempre del Ministero del lavoro, dal titolo: «Comunicazione relativa alla "chiamata" del lavoro intermittente».

La nota - integrata con una

successiva comunicazione dell'11 agosto 2012 (6) - ha il compito di fornire le prime istruzioni tecnico-operative per effettuare la comunicazione di «chiamata», ma, in pratica, stravolge quanto detto con le circolari n. 18 e 20 dello stesso Ministero. Inoltre, la Direzione generale - autrice della nota - ha previsto, nuove modalità applicative, della disposizione comunicativa, senza il decreto interministeriale (Ministero del lavoro e Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione), previsto dal nuovo comma 3-bis dell'articolo 35, del decreto legislativo n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 92/2012. In pratica, il Ministero ha provveduto a disciplinare le modalità applicative della comunicazione con una nota e non con il «decreto di natura non regolamentare» previsto dalla legge.

Analizziamo ora quanto prescritto nella nota ministeriale. Innanzitutto, a detta del Ministero, è stata «messa a punto una serie di modalità che hanno il pregio sia di semplificare l'attività dei datori di lavoro obbligati, sia di permettere una più agevole verifica delle direzioni territoriali del lavoro sulla correttezza degli adempimenti». Ma vediamo in cosa consta questa semplificazione. Vengono ridefiniti gli ambiti procedurali di comunicazione delle «chiamate» secondo l'elenco sottoindicato:

- 1) fax - al Ministero del lavoro ed alle Direzioni territoriali del lavoro;
- 2) sms - al Ministero del lavoro;

### Note:

(5) Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 1° agosto 2012.

(6) Il testo dell'e-mail: «A parziale rettifica di quanto comunicato con la nota 11779, considerato il carattere sperimentale citato nella medesima nota, il periodo fino al 15 settembre 2012 le comunicazioni potranno continuare ad essere effettuate anche agli indirizzi di posta certificata delle direzioni territoriali del lavoro. ulteriori aggiornamenti ritenuti utili ai fini della semplificazione saranno eventualmente comunicate nei primi giorni di settembre».

- 3) e-mail - al Ministero del lavoro ed alle Direzioni territoriali del lavoro;
- 4) on-line.

### Fax

La comunicazione tramite il fax ministeriale o il fax della Direzione territoriale del lavoro competente deve essere effettuata allegando il modello disponibile sui siti [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) (vedilo a pag. 20). Questa modalità potrà essere utilizzata per comunicare esclusivamente la chiamata relativa ad un solo lavoratore. Il datore di lavoro, una volta effettuata la comunicazione, dovrà stampare e conservare il rapporto di consegna del proprio sistema fax, che varrà quale ricevuta dell'avvenuta comunicazione.

**a)** Il numero nazionale messo a disposizione dal Ministero è il **848800131** (tariffa urbana a tempo).

**b)** Con l'invio tramite fax non sarà possibile una comunicazione multipla di lavoratori (prevista dalle circolari 18 e 20), ma potrà essere comunicata esclusivamente la chiamata relativa ad un solo lavoratore.

**c)** Il modello predisposto ed allegato alla nota ministeriale non segue i dettami forniti con le circolari n. 18 e 20, in quanto non prevede i dati del datore di lavoro (ragione sociale) e del lavoratore (nome e cognome) ma solo i loro codici fiscali; inoltre, non prevede il totale dei giorni all'interno del periodo presunto di «chiamata», per cui l'ispettore non avrà contezza sul rispetto dei trenta giorni previsto nel «ciclo integrato di prestazioni». Infine, non viene previsto il modello di annullamento qualora la prestazione non dovesse avvenire ed il modello di rettifica nel caso di modifica del giorno di «chiamata» (previsti dalla circolare del Ministero del lavoro n. 20/2012).

**d)** Infine, nel modello ministeriale viene richiesto anche il codice di comunicazione rilevabile dall'Unilav di assunzio-

ne, effettuato al Centro per l'Impiego. E qui la semplificazione viene meno, in quanto il datore di lavoro (pensiamo al ristoratore che deve effettuare la comunicazione) difficilmente è a conoscenza del dato obbligatorio e quindi dovrà richiedere l'aiuto del proprio consulente, sempreché la comunicazione non venga effettuata durante il fine settimana. In definitiva i dati previsti dal modello di comunicazione sono i seguenti:

- 1) codice fiscale del datore di lavoro;
  - 2) e-mail del datore di lavoro;
  - 3) codice fiscale del lavoratore;
  - 4) codice di comunicazione di riferimento (tale codice può essere recuperato dalla ricevuta che viene rilasciata dai servizi informatici regionali al termine della comunicazione obbligatoria - Unilav). Il codice non deve essere indicato qualora il rapporto di lavoro sia stato attivato precedentemente al 1° marzo 2008;
  - 5) date di inizio e di fine della chiamata o del ciclo integrato di prestazioni.
- e)** Il datore di lavoro dovrà, una volta inviata la comunicazione tramite fax, aver cura di stampare e conservare il rapporto di consegna previsto dal proprio sistema fax.

### Sms

Altra modalità comunicativa è attraverso l'invio di un sms al numero 339-9942256. Il canale «telefonico» potrà essere utilizzato soltanto dalle aziende registrate al portale cliclavoro ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)) e abilitate all'utilizzo del lavoro intermittente attraverso la previa compilazione di un *form* che prevede di indicare il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l'invio delle comunicazioni.

La procedura comunicativa, prevista dalla nota ministeriale del 9 agosto 2012, è stata notevolmente semplificata dalle indicazioni contenute nella successiva nota prot. 39/0016639 del 26 novembre 2012, dello stesso Ministero del lavoro.

Il c.d. *messaggio* dovrà contenere, unicamente, le seguenti informazioni:

- Tipo di comunicazione: **I** per invio di una chiamata e **A** per annullamento di una prestazione a chiamata non effettuata.
- Codice fiscale del lavoratore. I due dati dovranno essere separati da uno spazio. Esempio pratico, testo del messaggio:

I cmrrrt68r24f839g

Questo canale prevede l'utilizzo solo per la comunicazione della singola chiamata e per un solo lavoratore. La data della chiamata coinciderà con la data di invio del messaggio. Sarà considerato nullo il messaggio che perverrà senza uno dei due dati obbligatori o da un numero di cellulare diverso da quello registrato sul sito cliclavoro.

### Posta elettronica

Dal 17 agosto è possibile comunicare la «chiamata» utilizzando l'indirizzo e-mail: [intermittenti@lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@lavoro.gov.it). In pratica, il datore di lavoro, scaricando e compilando il modello denominato UNI\_Intermittente, già previsto per le comunicazioni via fax, lo allega all'e-mail che dovrà avere come oggetto: «Comunicazione chiamata lavoro intermittente».

La comunicazione via posta elettronica offre la possibilità di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coinvolti anche in periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi e, utilizzando lo stesso modello, permette di inviare le comunicazioni di annullamento riferite alle singole chiamate comunicate precedentemente.

La criticità è dovuta al fatto che non è previsto, da parte del Ministero del lavoro, l'invio di una e-mail di conferma di avvenuta ricezione del modulo di comunicazione. L'e-mail sarebbe sicuramente stata utile per dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo comunicativo che, invece, verrà

asseverato attraverso la stampa del modello compilato ed allegato all'e-mail inviata da parte del «comunicatore».

L'e-mail, ad oggi, potrà essere inviata anche alla posta elettronica istituzionale della Direzione territoriale del lavoro competente.

### Modulo on-line

Con la nota prot. 39/0016639 del 26 novembre 2012, il Ministero del lavoro ha abilitato, anche se solo a livello sperimentale ed in maniera non esclusiva, una ulteriore modalità comunicativa totalmente telematica; ciò al fine di semplificare gli strumenti a disposizione dei soggetti obbligati e a completamento delle indicazioni del legislatore.

Entriamo nel merito della procedura informatica. Il datore di lavoro, anche per il tramite del proprio consulente del lavoro e previa registrazione, potrà comunicare le «chiamate», per lavoro intermittente, attraverso la compilazione di un apposito modulo accessibile dal portale cliclavoro ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)) attraverso l'accesso alla propria area riservata. Una volta inserito il codice fiscale del lavoratore, il "sistema" riconosce che si tratta di un "lavoratore intermittente" e propone, se presenti, l'elenco delle comunicazioni obbligatorie di tipo intermittente aperte, in modo che l'operatore (azienda/consulente) possa, semplicemente, indicare il relativo codice di comunicazione.

Il modulo on-line, inoltre, prevede anche l'invio dell'annullamento di singole chiamate comunicate precedentemente.

Quest'ultima modalità comunicativa chiude, per così dire, il cerchio delle possibilità di adempimento previste dalla normativa e permette ai datori di lavoro di scegliere quella più congeniale alla propria situazione organizzativa.

Si consenta una riflessione personale: la nota ministeriale, abilitativa di questa procedura telematica, permette esclusiva-

mente al datore di lavoro ed al consulente del lavoro di procedere alla compilazione ed all'invio del modello comunicativo; si immagina, che non vi siano preclusioni per gli altri professionisti abilitati (es. commercialisti, ecc.) ad effettuare comunicazioni in vece del datore di lavoro.

### Riepilogo

A questo punto è d'uopo un riepilogo per chiarire le modalità comunicative in essere.

Dal 13 agosto la comunicazione relativa alla prestazione lavorativa svolta da un lavoratore intermittente dovrà avvenire utilizzando il modello elaborato dal Ministero del lavoro e presente sui siti [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it), tramite le seguenti modalità:

- invio del modello per **fax**, al seguente numero di telefono nazionale: **848800131**;
- invio del modello per **fax**, al numero istituzionale della Direzione territoriale del lavoro competente (l'elenco completo è reperibile sul sito [www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaComunicazione/CentroContatto](http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaComunicazione/CentroContatto));
- invio del modello tramite **e-mail** all'indirizzo istituzionale della **Direzione territoriale del lavoro** competente per territorio (l'elenco completo è reperibile sul sito [www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaComunicazione/CentroContatto](http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaComunicazione/CentroContatto));
- invio del modello utilizzando l'indirizzo **e-mail: intermittenenti@lavoro.gov.it**, unico per tutto il territorio nazionale (l'oggetto del messaggio dovrà essere: «*Comunicazione chiamata lavoro intermittente*»);
- invio di un **sms**, con i dati indicati in precedenza, inviato al numero **339-9942256**.
- invio del **form** di comunicazione attraverso la procedura telematica prevista dal sito [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) (previa registrazione).

### Sanzione

Si conclude ricordando la sanzione amministrativa prevista

in caso di violazione degli obblighi comunicativi che va da 400,00 a 2.400,00 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione e per ciascuna chiamata. Per questa sanzione non è prevista la possibilità di usufruire della diffida obbligatoria (prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 124/2004).

La Direzione Generale per l'Attività ispettiva (7), rispondendo ad un quesito dell'Inail, ha chiarito che gli ispettori del lavoro sono gli unici soggetti abilitati ad irrogare la sanzione amministrativa per la mancata comunicazione. Resta, comunque, ferma l'adozione, da parte del personale di vigilanza degli Istituti previdenziali ed assistenziali, di provvedimenti di recupero contributivo qualora risultino prestazioni di lavoro non «registrate» rispetto alle quali non siano stati assolti i relativi obblighi di natura previdenziale.

### Nota:

(7) Min. lav., nota prot. n. 0018271 del 12 ottobre 2012.

**Oggetto:** Comunicazione relativa alla «chiamata» del lavoro intermittente

La presente per fornire le prime istruzioni tecnico-operative per effettuare la chiamata del lavoro intermittente prevista dall'articolo 1, comma 21, lett. b) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

**Premessa**

Preliminarmente occorre precisare che tale comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione, effettuata secondo quanto previsto dal D.M. 30 ottobre 2007, ma costituisce un ulteriore elemento informativo che fa seguito all'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 21, lett. b) della legge n. 92/2012.

Per agevolare tale comunicazione e anche in ragione del numero di campi da comunicare, la scrivente direzione generale, in collaborazione con la Direzione Generale per l'attività ispettiva cui la presente è diretta per conoscenza, ha messo a punto una serie di modalità che hanno il pregio sia di semplificare l'attività dei datori di lavoro obbligati, sia di permettere una più agevole verifica delle direzioni territoriali del lavoro sulla correttezza degli adempimenti.

**Tempi e modalità di comunicazione**

Le varie modalità tecniche messe a punto per dare la possibilità ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal citato articolo 1, comma 21, lett. b) verranno messe a disposizione progressivamente, secondo l'ordine temporale qui di seguito evidenziato.

1. **FAX** a partire dal **13 agosto 2012**
2. **SMS** a partire dal **17 agosto 2012**
3. **E-MAIL** a partire dal **17 agosto 2012**
4. **ON LINE** a partire dal **1° ottobre 2012**

Il datore di lavoro potrà effettuare la chiamata di lavoro intermittente secondo una delle seguenti modalità:

**1. Inviando un fax al numero 848800131**

Per utilizzare questa modalità, il datore di lavoro dovrà scaricare il modello, creato ad hoc e disponibile all'indirizzo [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it), compilarlo in ogni sua parte ed inviarlo al numero 800196196. A titolo di esempio, si allega il modello pdf.

Questa modalità potrà essere utilizzata per comunicare esclusivamente la chiamata relativa ad un solo lavoratore.

Il datore di lavoro avrà cura di conservare il rapporto di consegna del proprio sistema fax, come ricevuta dell'avvenuta comunicazione.

Si ribadisce che il sistema è attivo a partire dal **13 agosto 2012**.

**2. Inviando un sms al numero 339-9942256**

L'sms dovrà contenere i seguenti dati:

- indirizzo e-mail del datore di lavoro
- Codice di comunicazione della CO, indicando il codice della comunicazione/i obbligatoria/i corrispondente al lavoratore/i per il quale si sta effettuando la chiamata. Tale codice può essere recuperato dalla ricevuta che viene rilasciata dai servizi informatici regionali al termine dell'invio del modello UniLav.

Qualora il rapporto di lavoro sia stato attivato precedentemente al 1° marzo 2008 (e solo in questo caso) questa informazione non dovrà essere fornita.

- Codice Fiscale del Datore di lavoro (nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato attivato prima del 1° marzo 2008);

- Codice Fiscale delli lavoratore/i che effettuerà la prestazione oggetto della chiamata (nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato attivato prima del 1° marzo 2008). Potranno essere comunicati, con un singolo SMS, fino ad un massimo di tre lavoratori per il medesimo periodo di chiamata;

- Data inizio e data fine della prestazione; queste informazioni possono essere fornite in modalità multipla, ovvero possono essere comunicati più periodi di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per un singolo giorno è sufficiente inserire la data inizio della prestazione. Nel caso in cui si intenda comunicare, per il medesimo lavoratore, diverse singole giornate (ad esempio, tutti i sabati del mese) le date della prestazione dovranno essere separate da un asterisco (\*).

I dati della comunicazione dovranno essere digitati senza spazi e senza ulteriori caratteri; i campi vanno separati sempre da una virgola ad eccezione del campo CF Datore di lavoro o Codice comunicazione, che va separato da un punto; il formato della data è «gg-mm-aaaa»; le date «singole» durante la quale si effettua la chiamata periodicamente (ad esempio, tutti i sabati del mese) vanno separati da un asterisco

La tabella che segue illustra i vari esempi:

**Esempio**

(in corsivo i dati da inserire nell'sms)

**1) Comunicazione di chiamata che riguarda un solo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si è instaurato dal 1° marzo 2008**

indirizzo e-mail del datore di lavoro, codice comunicazione (16 caratteri), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri)

*paolorossi@societa.it,0805812300000001.01-09-2012,04-09-2012*

**2) Comunicazione di chiamata che riguarda più lavoratori (fino ad un max di tre) per il medesimo periodo, il cui rapporto di lavoro si è instaurato dal 1° marzo 2008**

indirizzo e-mail del datore di lavoro, codiceli comunicazione (16 caratteri). CF lavoratoreli (16 caratteri per ciascun lavoratore per un max di tre lavoratori), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri). In questo caso bisogna inserire tanti codici di comunicazione quanti sono i lavoratori di riferimento

paolorossi@societa.it,080581230000001.080581230000002.RSSPLA50A01H501N,BCNPLA60A01H501V,01-09-2012,04-09-2012

**3) Comunicazione di chiamata che riguarda un solo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si è instaurato prima del 1° marzo 2008**

indirizzo e-mail del datore di lavoro, CF datore di lavoro (16 caratteri). CF lavoratore (16 caratteri), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri)

paolorossi@societa.it,80023253561.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012,04-09-2012

**4) Comunicazione di chiamata che riguarda più lavoratori (fino ad un max di tre) per il medesimo periodo, il cui rapporto di lavoro si è instaurato prima del 1° marzo 2008**

indirizzo e-mail del datore di lavoro, CF datore di lavoro (16 caratteri). CF lavoratoreli (16 caratteri per ciascun lavoratore per un max di tre lavoratori), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri)

paolorossi@societa.it,80023253561.RSSPLA50A01H501N,BCNPLA60A01H501V,01-09-2012,04-09-2012

**5) Comunicazione di chiamata che riguarda più periodi (fino ad un max di quattro) per il medesimo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si è instaurato prima del 1° marzo 2008**

indirizzo e-mail del datore di lavoro, CF datore di lavoro (16 caratteri), CF lavoratore (16 caratteri), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max)

paolorossi@societa.it,80023253561.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012,04-09-2012,06-10-2012,09-10-2012

paolorossi@societa.it,80023253561.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012\*08-09-2012\*15-09-2012\*22-09-2012 (in caso di comunicazione riguardante più chiamate di singole giornate, come ad esempio tutti i sabati del mese)

**6) Comunicazione di chiamata che riguarda più periodi (fino ad un max di quattro) per il medesimo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si è instaurato dal 1° marzo 2008**

indirizzo e-mail del datore di lavoro, codice comunicazione (16 caratteri). CF datore di lavoro (16 caratteri). CF lavoratore (16 caratteri), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max)

paolorossi@societa.it,080581230000001.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012,04-09-2012,06-10-2012,09-10-2012

paolorossi@societa.it,0805812300000011.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012\*08-09-2012\*15-09-2012\*22-09-2012 (in caso di comunicazione riguardante più chiamate di singole giornate, come ad esempio tutti i sabati del mese)

Si ribadisce che il sistema è attivo a partire dal **17 agosto 2012**.

**3. Inviando una mail all'indirizzo [intermittenti@lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@lavoro.gov.it)**

Per utilizzare questa modalità, il datore di lavoro dovrà scaricare il modello, creato ad hoc e disponibile all'indirizzo [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it), e compilarlo in ogni sua parte. Una volta compilato, tale modello dovrà essere:

- allegato ad una mail che avrà come oggetto Comunicazione chiamata lavoro intermittente;
- inviato all'indirizzo [intermittenti@lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@lavoro.gov.it); non appena ricevuta la mail, il sistema invierà un messaggio di conferma di avvenuta ricezione.

Potranno essere comunicati, con un singolo modello, fino ad un massimo di sei lavoratori per il medesimo periodo di chiamata ovvero, per un lavoratore, fino ad un massimo di dieci periodi.

Il sistema è attivo a partire dal **17 agosto 2012**

**4. Inviando il modulo on line**

Successivamente, verrà messa a disposizione un'ulteriore modalità di comunicazione che prevede la compilazione di un modulo on line, resa disponibile sul portale cliclavoro ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)), accessibile agli utenti registrati. Il datore di lavoro dovrà compilare tutti i dati richiesti. Anche per questa tipologia di comunicazione, il sistema rilascerà una ricevuta di avvenuta comunicazione che il datore di lavoro potrà stampare e conservare.

In una successiva evoluzione tecnologica, l'applicazione potrà essere disponibile anche attraverso gli strumenti

mobile (iphone, Ipad, android) in modo tale da agevolare il datore di lavoro che potrà adempiere anche fuori dalla sede dell'ufficio.

Il sistema è attivo a partire dal **1° ottobre 2012**.

#### **Chiamata del lavoro intermittente e UNILAV**

Come già indicato nella premessa, questo adempimento si inserisce nel quadro del Sistema delle comunicazioni obbligatorie e completa l'informazione del rapporto di lavoro «intermittente» comunicato per mezzo dell'UNILAV e messo a disposizione delle Regioni e delle direzioni territoriali del lavoro per le attività previste dalla normativa vigente.

Pertanto, come di consueto, tali comunicazioni, per il tramite del Nodo di Coordinamento nazionale, verranno messe a disposizione dei servizi informatici regionali e degli altri enti interessati con le modalità tecniche previste dal D.M. 30 ottobre 2007. Tali attività saranno avviate a partire dal prossimo mese di settembre.

Pertanto, anche le direzioni territoriali avranno a disposizione tali informazioni nel database, già a disposizione degli ispettori, che raccoglie tutte le comunicazioni obbligatorie, dove potranno essere effettuate le ricerche per codice fiscale del lavoratore e/o del datore di lavoro interessati dalla chiamata di cui all'oggetto della presente nota.

A questo proposito, a partire dalla **seconda settimana di settembre**, sarà attivato un sistema che permetterà di effettuare i controlli di congruità e di assegnare automaticamente la data della comunicazione, inviando all'indirizzo di posta elettronica indicato dal datore di lavoro al momento della comunicazione, una ricevuta che contiene l'esito dell'adempimento, avendo cura di segnalare eventuali incongruenze.

#### **Ulteriori disposizioni**

Gli strumenti sopra indicati sono avviati, con i tempi e le modalità indicate in maniera **sperimentale** onde consentire ai datori di lavoro interessati di effettuare le comunicazioni dovute e all'amministrazione di "testare" i sistemi onde consentire un adeguamento progressivo, ivi comprese le modalità per effettuare rettifiche e annullamenti e per ricevere le ricevute di avvenuta comunicazione, in vista di ulteriori semplificazioni che saranno prontamente comunicate a tutti gli organismi interessati.

**A far data dal 13 agosto 2012, ai fini dell'adempimento in questione, i datori di lavoro dovranno utilizzare ESCLUSIVAMENTE le modalità ed i recapiti indicati nella presente nota** e non inviare più alcuna mail agli indirizzi di posta certificata delle direzioni territoriali del lavoro, come indicato nella circolare n. 18 del 18 luglio 2012.

### **Min. lav., nota 12 ottobre 2012, prot. n. 37/0018271**

**Oggetto:** contratto di lavoro intermittente - art. 1, commi 21-22, legge n. 92/2012 - c.d. Riforma Fornero - richiesta parere

Con riferimento alla problematica sollevata da codesto Istituto, concernente la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa per omessa comunicazione preventiva dell'utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente di cui al comma 3bis, art. 35, D.Lgs. n. 276/2003, per i profili di stretta competenza si ritiene opportuno formulare le seguenti precisazioni.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), come evidenziato da questo Ministero con circolare n. 20/2012, alla disposizione normativa di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 276/2003 è stato aggiunto il comma 3bis, che prevede un obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro, circa l'utilizzo di prestazioni di natura intermittente alla Direzione del lavoro competente per territorio.

In particolare, la norma citata dispone l'assolvimento del suddetto obbligo prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, utilizzando gli indirizzi istituzionali delle Direzioni territoriali ovvero quelli appositamente creati dalle medesime (attualmente risulta in via di implementazione l'ulteriore modalità di trasmissione della comunicazione mediante sms).

Alla luce di quanto sopra, essendo gli Uffici territoriali di questo Ministero i soli destinatari della comunicazione in esame nonché in ragione dell'essenza di previsioni di senso contrario, si ritiene che la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 3bis, nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo, debba essere attribuita in via esclusiva al personale di vigilanza in servizio presso i suddetti Uffici.

Resta ferma l'adozione, da parte del personale di vigilanza degli Istituti, di provvedimenti di recupero contributivo qualora risultino prestazioni di lavoro non "registrate" e rispetto alle quali non siano stati assolti i relativi obblighi di natura previdenziale.

**Oggetto:** Chiamata lavoro intermittente - ulteriori istruzioni operative

Con le note n. 11799 e 12728, rispettivamente del 9 agosto e 14 settembre 2012, sono state fornite una serie di istruzioni operative utili per effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 1, somma 21, lett. b) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Le suddette note, nelle more della predisposizione del decreto ministeriale previsto dal suddetto articolo 1, hanno dato la possibilità ai datori di lavoro di effettuare le comunicazioni in oggetto nei modi e tempi previsti dalla normativa.

Nelle citate note si dava altresì comunicazione che l'Amministrazione stava predisponendo anche un *form on line* che permetteva di effettuare tali comunicazioni in modalità completamente telematiche ovvero di semplificare ulteriormente gli altri strumenti al fine di agevolare l'esatto adempimento da parte dei soggetti obbligati.

In previsione dell'emanazione del previsto decreto, si ritiene utile avviare in sperimentazione anche tale modalità per mettere a disposizione dei datori di lavoro più strumenti per effettuare le comunicazioni e scegliere quella più congeniale alla propria situazione organizzativa.

Pertanto, allo stato e in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, i canali di comunicazione della chiamata del lavoro intermittente messi a disposizione da questo Ministero sono i seguenti: PEC; e-mail; fax; sms; web.

A seconda del canale scelto, il datore di lavoro potrà effettuare la chiamata secondo le seguenti modalità:

**1. Inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica delle Direzioni territoriali del lavoro ovvero all'indirizzo [intermittenti@lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@lavoro.gov.it).**

Per utilizzare tale canale, il datore di lavoro dovrà inviare in allegato alla mail il modello «UNI\_Intermittente» debitamente compilato (il capo «Codice fiscale lavoratore» e il capo «Codice comunicazione» sono alternativi). Ogni singolo modello permette la possibilità di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coinvolti anche in periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi. Al fine di dare la possibilità di mettere a disposizione le informazioni comunicate agli organi di vigilanza, è necessario che le mail contengano il modello ricordato.

Tramite questo canale sarà possibile anche inviare una comunicazione di annullamento riferita a singole chiamate comunicate precedentemente.

Non sono previste mail di conferma di ricezione e, ai fini di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo, il datore di lavoro dovrà consegnare copia del modello compilato e allegato alla mail inviata.

**2. Inviando un fax al numero 848800131**

Anche per utilizzare questa modalità, il datore di lavoro dovrà scaricare il modello «UNI\_Intermittente», compilarlo (il capo «Codice fiscale lavoratore» e il capo «Codice comunicazione» sono alternativi) e inviarlo al numero indicato, avendo cura di conservare il modello predisposto e il rapporto di consegna.

**3. Inviando un SMS al numero 339-9942256**

Tale canale potrà essere utilizzato solo dalle aziende registrate al portale clic lavoro e abilitate quindi all'utilizzo del lavoro intermittente, avendo cura di indicare nel *form* di registrazione il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l'invio della comunicazione.

L'SMS dovrà contenere le seguenti informazioni: «Tipo di comunicazione» (I per l'invio della chiamata e A per l'annullamento di una chiamata precedentemente comunicata) e il Codice Fiscale del lavoratore che effettuerà la prestazione oggetto della chiamata. La lettera («I» oppure «A») ed il codice fiscale dovranno essere separati da uno spazio).

Questo canale dovrà essere utilizzato esclusivamente per la chiamata di un singolo giorno per un solo lavoratore. Pertanto, la data della chiamata coinciderà con la data di invio del messaggio e, conseguentemente, l'eventuale annullamento dovrà essere comunicato nel medesimo giorno in cui si effettua la comunicazione.

Naturalmente non potranno essere prese in considerazione le comunicazioni inviate ovvero provenienti da un numero di cellulare non registrato e, pertanto, non riconducibile ad alcun datore di lavoro conosciuto al sistema.

**4. Inviando il modulo on line**

L'azienda anche tramite il proprio consulente del lavoro, potrà comunicare le chiamate del lavoro intermittente attraverso la compilazione di un apposito modulo, accessibile dal portale Cliclavoro ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)) nella propria area riservata. Pertanto, il servizio di invio delle chiamate nel lavoro intermittente sarà accessibile previa registrazione al portale, con le modalità evidenziate nell'apposita sezione.

Questo canale permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi riferiti alla stessa azienda.

Per facilitare l'inserimento delle informazioni, non appena indicato il codice fiscale del lavoratore interessato alla chiamata, saranno proposte, se presenti, l'elenco delle comunicazioni obbligatorie di tipo intermittente aperte e il datore di lavoro dovrà semplicemente indicare il relativo codice di comunicazione.

Qualora il codice di comunicazione non sia presente in archivio la comunicazione potrà tuttavia essere ugualmente trasmessa.

Il modulo on line prevede altresì l'invio dell'annullamento di singole chiamate comunicate precedentemente.

**Conclusioni**

La presente nota, che come detto, anticipa l'emanazione del decreto interministeriale, dà la possibilità di spe-

rimontare tutte le modalità che la normativa ha previsto per effettuare la chiamata di lavoro intermittente, permettendo contestualmente al datore di lavoro di scegliere quella più confacente alla propria organizzazione o al tipo di comunicazione che si vuole effettuare.



## Comunicazione Obbligatoria Intermittenti

Datore di Lavoro

codice fiscale \*

e-mail \*

### Elenco lavoratori - prestazioni lavorative

Codice Fiscale lavoratore	Codice comunicazione	Data inizio	Data fine
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Annullamento**  Selezionare la casella per effettuare l'ANNULLAMENTO delle prestazioni sopraindicate.

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori.



invia via Email

Stampa